

Pratica n 10192

Codice Fiscale 80003870086

N 230 del registro

Concessioni - Anno 19 91

Vale Mod. 77



N 283 del repertorio

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata da: PISTARINO LUIGI E C. S.N.C.

Nella persona di PISTARINO LUIGI

In data 22/03/90

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di
con lettera ng del / / e dalla Dogana
di con lettera ng del / / ;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM. di
espresso con lettera ng del / / ;

Vista la precedente licenza N. 0 registrata il / /

Visto l'articolo 36 del Codice della Navigazione;

C O N C E D E

AL RICHIEDENTE codice fiscale 00299800086

di occupare : UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA /

della superficie di metri quadrati 120.00

situata nel LITORALE di IMPERIA

e precisamente RADICE MOLO LUNGO ONEGLIA

allo scopo di REALIZZARE e/o MANTENERE UN POSTO DI ORMEGGIO ASSERVITO ALLA RETROSTANTE AREA DI CANTIERE E LA RECINZIONE CON CATENELLA DELL'AREA DI CANTIERE STESSA GIA' IN CONCESSIONE.

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di lire 1180000

(UNMILIONECENTOTTANTAMILA) SALVO CONGUAGLIO

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 17

dal 01/08/91 al 31/12/92

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli e la tassa di concessione governativa, come da ricevute dell'Ufficio del Registro di IMPERIA ng 91002127 in data 30/07/91

Ng C/CP 76 - IMPERIA in data 29/07/91

OL

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando manufatti impiantati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terra' luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., della Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Qualora, in riferimento alla presente concessione, siano stati effettuati depositi cauzionali a mezzo di fidejussioni bancarie o assicurative, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca della fidejussione (ovvero dell'assicurazione), nel caso in cui essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti, fino al termine della concessione stessa.

OP

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali :

- 1 - Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2 - Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale.
- 3 -IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA A PROVVEDERE A PROPRIA CURA E SPESE PER TUTTA LA DURATA DELLA CONCESSIONE ALLA PERFETTA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE ESISTENTI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE STESSA, ANCHE OSSERVANDO LE PRESCRIZIONI CHE ALL'OCCORRENZA FOSSERO DETTATE DALL'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA, CUI ANDRA' SEMPRE RICHIESTA COMUNQUE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE. IN CASO DI INADEMPIENZA L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA' DI PROCEDERE D'UFFICIO AI RELATIVI LAVORI RIVALENDOSI SUL DEPOSITO DI CUI ALL'ART. 17, COMMI 2^o E 3^o DEL REGOLAMENTO AL COD.NAV., FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO PER LE MAGGIORI SPESE E PER EVENTUALI DANNI A TERZI, CON DIRITTO DI RIVALSA DELL'AMMINISTRAZIONE (ART. 23 DEL REGOLAMENTO AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE);
- 4 -L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE NON ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA' NE' ALCUN ONERE DI COSTRUZIONE DI OPERE DI DIFESA, IN CASO DI DISTRUZIONE TOTALE O PARZIALE DI QUELLE COSTRUITE SUL DEMANIO MARITTIMO PER EFFETTO DI EROSIONI OD ALTRE CAUSE DEGRADANTI.
L'AMMINISTRAZIONE, IN OGNI CASO, RESTA ESONERATA DA OGNI AZIONE CHE POSSA ESSERLE INTENTATA DA TERZI IN DIPENDENZA DELLA PRESENTE CONCESSIONE;
- 5 -E' VIETATA OGNI FORMA DI INQUINAMENTO DELL'ARENILE E DELLO SPECCHIO ACQUED ANTISTANTE;
- 6 -LA PRESENTE LICENZA VIENE RILASCIATA AI SOLI FINI DELLA OCCUPAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E NON ESIME PERTANTO IL TITOLARE DELLA STESSA DALLA OSSERVANZA DI TUTTE LE PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DALLE VIGENTI NORME RELATIVE ALL'INTERVENTO NONCHE' ALL'UTILIZZO DELL'OPERA IN OGGETTO;
- 7 -IN TUTTE LE AREE CONCESSE DOVRANNO, A CURA DEL CONCESSIONARIO, ESSERE POSTE IN ESSERE TUTTE LE PRECAUZIONI SUGGERITE DALLA NORMALE DILIGENZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.
- 8 -IL CONCESSIONARIO SI IMPEGNA A PRESTARE IDONEA GARANZIA MEDIANTE CAUZIONE, A SEGUITO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI CON LA PRESENTE CONCESSIONE, NELLE FORME DI LEGGE E NELLA MISURA CHE SARA' INDICATA DALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, AI SENSI DELL'ART. 17 REG. COD. NAV.; L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA SI RISERVA LA FACOLTA', IN CASO DI INADEMPIENZA, DI INCAMERARE A PROPRIO GIUDIZIO DISCREZIONALE, IN TUTTO O IN PARTE, LA CAUZIONE O IL DEPOSITO, OVVERO DI RIVALERSI SU DI ESSI PER L'INTROITO DI CREDITI O PER RIMBORSO DI SPESE, ANCHE NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE STESSA NON SI AVVALGA DELLA FACOLTA' DI DICHIARARE LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE; RESTANDO IL CONCESSIONARIO OBBLIGATO A REINTEGRARE LA CAUZIONE O IL DEPOSITO;
- 9 -SCADUTO IL TERMINE DELLA CONCESSIONE, QUESTA SI INTENDE CESSATA DI PIENO DIRITTO SENZA CHE OCCORRA ALCUNA SPECIALE DIFFIDA O COSTITUZIONE IN MORA, AI SENSI DELL'ART. 25 REG.COD.NAV.;
- 10 -IL CONCESSIONARIO DICHIARA DI MANLEVARE IN MANIERA ASSOLUTA LO STATO DA QUALSIASI AZIONE, MOLESTIA O CONDANNA CHE POTESSE AD ESSO DERIVARE DALL'USO DELLA PRESENTE CONCESSIONE CHE RIVESTE CARATTERE DI ASSOLUTA PRECARIETA'.
- 11 -LA PRESENTE LICENZA E' ANCHE FORMALE ATTO DI COSTITUZIONE IN MORA AI SENSI DEGLI ARTT. 1219 E 2493 DEL COD.CIV. PER I CANONI PREGRESSI RISCOSSI IN VIA PROVVISORIA SALVO CONGUAGLIO;

D R

